



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n. 1735/Tit. 1 Cl. 5 F. c

Rimini, 06/04/2016

Circolare n. 85

A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli allievi e loro famiglie
Al sito Web

OGGETTO: Comunicazione del Dirigente Scolastico sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici

In qualità di Dirigente Scolastico, sono stato informato che recentemente il sito scuolawebromagna.it (in cui sono presenti spazi server per l'accesso via web ad informazioni da parte di numerose strutture scolastiche, compreso il nostro Istituto) sono stati oggetto di attacchi informatici di notevole rilevanza che hanno comportato il blocco completo della connettività internet a causa della saturazione della banda disponibile. Tali attacchi hanno determinato gravi disservizi, parzialmente mitigati ad oggi dalle relative contromisure tecniche attuate per contrastare l'attacco ancora in corso con relativi disservizi e rallentamenti del sistema. Dalla comunicazione pervenuta al sottoscritto, l'Ente responsabile non esclude la possibilità che qualche comportamento illecito si sia originato nell'ambiente scolastico o ad esso affine.

A tale scopo, ritengo opportuno soffermarmi affinché tutti siano edotti delle pesanti conseguenze in cui ipotetici responsabili potrebbero incorrere trattandosi nella fattispecie di reato penale per interruzione di pubblico servizio (per le scuole collegate al sito scuolawebromagna.it) con conseguenti gravi danni economici, con riserva di possibile segnalazione alla speciale sezione della Polizia postale che effettuerà l'indagine del caso volta a tracciare gli attacchi per l'individuazione dei responsabili.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (codice penale)

Di qualunque attività effettuata su Internet (sia in tecnologia fissa che mobile attraverso tablet e/o smartphone), rimane una traccia tecnica che viene automaticamente registrata sui siti in cui viene eseguita e vi rimane da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore. Il soggetto autore di tale attività è sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza), a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria

➤ Art. 635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

➤ Art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Dirigente Scolastico: Christian Montanari
Pratica curata da: Vannoni Giovanni, Uff. personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

➤ **Art. 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

➤ **Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (c.p. art. 615-quinquies)**

➤ **Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (c.p. art. 615-quater)**

RESPONSABILITA' EDUCATIVA GENITORI-SCUOLA

Dispositivo dell'art. 147 Codice Civile (Articolo modificato con d.lgs. 28/12/2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014): «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis». L'art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

La norma ha copertura costituzionale, essendo previsto all'art. 30 Cost. che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. **Al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non consegue automaticamente l'estraneità del genitore rispetto alla conoscenza sull'andamento didattico ed, in generale, sulla vita scolastica del figlio.**

Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile (“culpa in educando”)

Dirigente Scolastico: Christian Montanari
Pratica curata da: Vannoni Giovanni, Uff. personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

**Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari**

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

Dirigente Scolastico: Christian Montanari
Pratica curata da: Vannoni Giovanni, Uff. personale